



LE PRESTAZIONI DI FINE LAVORO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (iscrivibili al fondo PERSEO)

Le “liquidazioni” dei dipendenti pubblici

Pensare alla pensione richiama quella che è chiamata comunemente “ la liquidazione” anche nel pubblico impiego, vale a dire le prestazioni di fine servizio. Esse entrano in gioco sia per la determinazione del reddito disponibile, quando si è pensionati, sia nella scelta dell’adesione ad una forma pensionistica complementare

Analizziamo in sintesi i diversi trattamenti che, alla cessazione del rapporto di lavoro, vengono erogati ai dipendenti pubblici e che si possono classificare in due tipologie:

Trattamenti di Fine Servizio (indennità di buonuscita – indennità premio di servizio – indennità di anzianità) – Consistono in una somma di denaro “una tantum” corrisposta al dipendente al momento della cessazione dal servizio

Trattamenti di Fine Rapporto - Come il tfs, consiste nel trattamento “una tantum” che il dipendente consegue alla cessazione del servizio, ma ha natura e modalità di calcolo diverse.



Ips e Buonuscita – caratteristiche comuni

I lavoratori in regime di Tfs

- I dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 1 gennaio 2001

Rimane in ogni caso in regime di tfs il personale cosiddetto “non contrattualizzato” e individuabile ne:

- I magistrati ordinari, amministrativi e contabili
- Gli avvocati e i procuratori dello Stato
- Il personale militare e delle forze armate di polizia
- Il personale della carriera diplomatica e prefettizia
- I professori e i ricercatori universitari

(segue ...)



Ips e Buonuscita – caratteristiche comuni

.....I lavoratori in regime di Tfs

- I dipendenti della Camera dei Deputati del Senato della Repubblica e del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica
- Il personale dei Vigili del Fuoco (nota operativa n.35/2008)
- I dipendenti degli Enti che svolgono la loro attività in materie contemplate dall'art. 1 del Decreto L.vo del Capo provvisorio dello Stato 17/7/1947, n. 691 e delle leggi n. 281/1985 e n. 287/1990 (personale della Borsa, Consob, ecc.) ed il personale delle altre authority, se previsto dai relativi ordinamenti



I trattamenti di fine servizio

- L'indennità premio di servizio (IPS)

- **Che cos'è:** consiste in una somma di denaro “una tantum” corrisposta al dipendente al momento della cessazione dal servizio (a condizione che l'iscritto abbia almeno un anno di iscrizione)
- **Legge di base:** legge 8/3/68, n. 152 e s.m.
- **Destinatari:** riguarda i dipendenti di ruolo e salariati degli EE.LL., dipendenti di Regioni, Province, ASL, Consorzi comunali, provinciali e Comunità montane e di ogni altro Ente possa classificarsi come Ente Locale
- **Regime finanziario:** Capitalizzazione a Premio Medio Generale
- **Ente gestore prestazione:** INPS, gestione ex Inpdap (già Enpas)

(segue...)

I trattamenti di fine servizio

- L'indennità premio di servizio (IPS)

- **Retribuzione di riferimento:** (fissata dalla legge) voci fisse e continuative
- **Finanziamento della prestazione:** contribuzione pari al 6,10 % dell'80% della retribuzione di riferimento (retribuzione contributiva utile)
- **Calcolo dell'indennità:** consiste nella somma di due quote
 - la prima quota, relativa alle anzianità utili fino AL 31.12.2010, è pari a 1/15 dell'80% della retribuzione di riferimento dell'ultimo anno precedente la cessazione moltiplicato per gli anni utili (ivi compresi quelli riscattati), computando per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (trascurando quella uguale o inferiore)
 - La seconda quota, relativa alle anzianità utili successive al 2010, è calcolata in base a quanto stabilito con l'art. 2120 del c.c. e quindi, con un accantonamento del 6,91% dell'80% della retribuzione contributiva utile ai fini tfs per ciascun anno di servizio



Il trattamento di fine rapporto (TFR)

- **Che cos'è:** consiste in una somma di denaro corrisposta al dipendente alla risoluzione del rapporto di lavoro il cui diritto sorge al termine di un servizio pari ad almeno 15 giorni continuativi nel mese, regolato dall'art. 2120 del codice civile (settore privato) esteso al settore pubblico con l'Accordo quadro Aran – Sindacati 29/07/1999 e dal Dpcm 20 dicembre 1999
- **Destinatari:** i dipendenti del settore privato e pubblico. Nel settore pubblico riguarda i dipendenti a tempo determinato con contratto in essere al 30/05/2000 ovvero assunti successivamente e i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1°/1/2001 (Dpcm 2 marzo 2001)
- E' **costituito** da accantonamenti annui di quote del 6,91% della retribuzione utile. Gli accantonamenti vengono annualmente contabilizzati e rivalutati con l'applicazione del tasso dell'1,5% in misura fissa e del 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat. La rivalutazione è applicata agli accantonamenti maturati fino al 31/12 dell'anno precedente e non opera per gli accantonamenti dell'anno in corso.



Il regime fiscale di TFS e TFR

La tassazione dei trattamenti di fine servizio è diversa da quella del trattamento di fine rapporto. Di seguito il confronto

TFS

- quota esente del 26,04% (IBU) o del 40,98% (IPS)
- defiscalizzazione di € 309,87 (£ 600.000) per ogni anno di servizio o frazione di anno
- tassazione in funzione del reddito di riferimento

TFR

- rendimenti annui tassati dell'11%
- applicazione dell'aliquota media Irpef degli ultimi 5 anni sulla prestazione lorda (tassazione separata in via provvisoria da parte del sostituto e poi conguagliata dall'Agenzia delle Entrate)
- ✓ *Per i rapporti a tempo determinato inferiori a 2 anni c'è una detrazione di € 63 annui, da scomputare direttamente dall'irpef lorda*

La riforma del 2010: il TFS calcolato come TFR per i periodi successivi al 31 dicembre 2010

Il comma 10 dell'art 12 legge 122/10 stabilisce che:

*“Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il **computo** dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento”.*

Che cosa è cambiato con la riforma del 2010

- Per tutte le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2011 varia la modalità di **calcolo** del TFS. Il calcolo si effettua accantonando il 6,91%, ma sulla retribuzione utile considerata nella misura dell'80% (invariata quindi rispetto all'imponibile previsto in precedenza) e segue il criterio di rivalutazione previsto per i TFR.
- Nulla è innovato nelle modalità di **tassazione**, che continua ad applicarsi secondo le norme già vigenti sul TFS.
- Per la valutazione di eventuali **riscatti** occorre distinguere se temporalmente il periodo oggetto di riscatto si colloca entro il 31/12/2010 o in epoca successiva. Se è precedente aumenta l'anzianità utile della prima quota del TFS. Se successivo si trasforma in quota di retribuzione da accantonarsi insieme alle altre quote



Che cosa è cambiato per chi è in servizio prima e dopo la riforma del 2010

- Per coloro **in servizio al 31/12/2010** con diritto acquisito per la corresponsione del TFS la prestazione finale è determinata su due quote: la prima per l'anzianità utile al 31/12/2010 calcolata con le vecchie modalità ; la seconda basata sugli accantonamenti del 6,91% per tutti gli anni successivi.
- Per l'arrotondamento dei servizi, ogni periodo segue le norme pertinenti al tipo di calcolo effettuato
- Nulla è innovato in tema di individuazione dei beneficiari in caso di decesso in servizio

Un esempio

Un dipendente con 10 anni di servizio al 31/12/2010 ed altri 10 nel periodo successivo ha diritto ad un TFS calcolato per i primi 10 anni con le vecchie modalità e gli ultimi 10 con il sistema degli accantonamenti. I due importi, sommati, danno l'importo lordo su cui calcolare la tassazione prevista dalle vecchie norme sul TFS



La riforma 2010 e le nuove regole per il pagamento del TFS/TFR

- Sia che si tratti di prestazioni di fine servizio comunque denominate , sia che si tratti di TFR, a partire dalle cessazioni intervenute dal 31/5/2010 sono state introdotte nuove modalità riguardanti l'accesso al pagamento.
- ✓ Se la prestazione dovuta ha un **importo lordo massimo di 90.000 €** viene erogata in un'unica soluzione e seguendo la scadenza già prevista per la generalità dei casi
- ✓ Nel caso in cui la prestazione **superi l'importo lordo di 90.000 € ma sia inferiore a 150.000€**, fermo restante il pagamento del primo acconto nei modi sopra stabiliti, la seconda rata è erogata dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al primo pagamento
- ✓ Nel caso in cui la prestazione **superi l'importo lordo di 150.000 €**, fermi restanti i pagamenti dei primi due acconti nei modi sopra stabiliti, la terza ed ultima rata è erogata dopo 24 mesi dalla decorrenza del diritto al primo pagamento



La riforma 2010 e le nuove regole per il pagamento del TFS/TFR - deroghe

La disciplina inerente alla nuova modalità di pagamento del trattamento di fine servizio dilazionato in più rate non si applica, in via transitoria, per alcune situazioni:

- Collocamenti a riposo per limiti di età intervenuti entro il 30/11/2010;
- Collocamenti a riposo per dimissioni intervenuti entro il 30/11/2010 a condizione che la cessazione sia stata comunicata/accolta entro il 30/5/2010
- I trattenuti in servizio, comunque cessati entro il 30/11/2010, il cui collocamento a riposo è da considerarsi comunque come avvenuto per “limiti di età”
- Per mancanza di espressa previsione legislativa le deroghe non sono applicabili in tutti i casi di cessazione per decesso, per inabilità e per limiti di servizio (in mancanza di istanza prodotta entro il 30/5/2010)



L'erogazione dei TFS/TFR - Termini di pagamento

Con l'art. 1, commi 22 e 23, del DL 138/2011, conv. dalla L. n.148/2011 nuove scadenze di pagamento delle prestazioni di fine lavoro con modifica ai termini dell' art. 3 del DL 79/97, conv. dalla L. 140/1997. Questi i nuovi termini **per cessazioni successive al 13 agosto 2011**

Termine breve: entro 105 giorni (15+90)

- Inabilità
- Decesso

Termine di 6 mesi

- Raggiungimento limiti di età e di servizio
- Cessazione servizio per termine contratto tempo determinato
- Cessazione servizio per anzianità massima contributiva maturata entro il 31/12/2011



L'erogazione dei TFS/TFR - Termini di pagamento

Termine di 24 mesi

Tutti gli altri casi di cessazione e, quindi, per:

- Dimissioni volontarie
- Recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall'impiego)

Deroghe per vecchi termini

I vecchi termini valgono se entro il 12 agosto (31 dicembre per il personale scolastico e Afam) 2011 si è maturato il diritto a pensione. Pertanto:

- **105 giorni** per maturazione dei limiti di età o servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, compreso il raggiungimento del termine finale dei contratti a tempo determinato
- **6 mesi** per maturazione del diritto alla pensione anticipata



L'erogazione dei TFS/TFR - Termini di pagamento

ATTENZIONE !!

- La deroga si intende nel senso che il requisito pensionistico maturato entro il 12 agosto (31 dicembre per scuola ed Afam) 2011 condiziona il termine di pagamento anche a prescindere dalla effettiva causa di cessazione effettiva dal servizio.
- Pertanto, se il 12 agosto (31 dicembre) 2011 si erano raggiunti i requisiti della pensione di anzianità con la quota il termine rimane di sei mesi anche qualora la (successiva) cessazione del rapporto di lavoro avvenga per pensionamento di vecchiaia e/o raggiungimento del limite di età ordinamentale o di servizio.



L'erogazione dei TFS/TFR - Termini di pagamento

ATTENZIONE!

- In caso di pensione di anzianità (con il sistema delle quote), ma senza aver raggiunto al 12 agosto 2011 il requisito del limite di età e/o quello dell'anzianità massima, il termine è di
 - **6 mesi**
anche qualora successivamente avesse raggiunto, al momento della cessazione, i predetti requisiti di accesso.